



Comune di Leonforte
Libero Consorzio Comunale di Enna

IL SINDACO

Ordinanza n. 20/2020 del 03.05.2020
ai sensi degli ART. 50 e 54 del T.U.E.L.

Ulteriori misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica e sanitaria COVID-19 sul territorio comunale – proroga parziale delle misure precedentemente adottate - continuità delle funzioni dell'Ente – lavoro agile - altre disposizioni.

VISTO e PRESO ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante *“ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, da intendersi qui integralmente richiamato e riportato;

VISTO e PRESO ATTO delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020 e n. 20 del 1° maggio 2020, da intendersi qui integralmente richiamate e riportate;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze sindacali n. 17 del 13 aprile 2020, n. 16 del 3 aprile 2020, n. 12 del 18.03.2020, n.11 del 15.03.2020, n. 10 del 14.03.2020, n. 9 del 12.03.2020;

CONSIDERATO l'evoluzione del quadro epidemiologico locale, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto sancito dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del DPCM del 26 aprile 2020 *“sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”*;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi di quanto statuito dall'articolo 1, comma 1, lett. d) del DPCM del 26 aprile 2020 *“è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”*;

RITENUTO necessario e urgente adottare ulteriori misure straordinarie di protezione civile per contrastare l'emergenza COVID-19, prorogare parzialmente quelle già adottate, garantire minima continuità funzionale all'Ente anche in modalità lavoro agile;

RITENUTO dunque necessario limitare l'accesso in specifiche aree del centro abitato dacché, in caso contrario, non sarebbe possibile assicurare il rispetto del predetto divieto di assembramento;

RILEVATO

che la chiusura al transito dei veicoli lungo il Corso Umberto ha agevolato, così come continuerebbe ad agevolare, il rispetto dei prescritti divieti di assembramento e di mantenimento della distanza minima di sicurezza che viene garantita dal maggiore spazio utilizzabile al fine di potere effettuare acquisti presso gli esercizi commerciali presenti lungo il Corso Umberto stesso e, ad ogni modo, potendo utilizzare i parcheggi ubicati nelle vie adiacenti;

che il divieto di transito dei veicoli lungo il Corso Umberto ha agevolato, così come continuerebbe ad agevolare, la necessaria e fondamentale attività di controllo di tutte le forze di polizia, potendo, dunque, concentrare la loro azione nelle aree in cui il traffico è canalizzato, nelle zone periferiche, nelle aree di maggiore presenza degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, nei varchi di ingresso e/o uscita dal centro abitato;

SENTITI, per le vie brevi, il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte e il Comandante di Polizia Municipale del Comune di Leonforte;

Per quanto di propria competenza e con riguardo al territorio di questo Comune

ORDINA

1. Esercizio delle funzioni amministrative di competenza dell'Ente locale.

- a) La proroga della chiusura al pubblico di tutti i locali e gli uffici comunali fino al 17 maggio 2020, nonché la chiusura al pubblico dei locali adibiti a Centro per l'Impiego di Leonforte, che trova ospitalità in un'ala del Palazzo Municipale, e fino al 17 maggio 2020;
- b) L'accesso ai locali del palazzo municipale è consentito solo al Sindaco, ai membri della Giunta Comunale, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri Comunali, ai Capisettore, ai componenti del Centro Operativo Comunale per l'emergenza COVID 19, nonché ai dipendenti autorizzati con successivo provvedimento ovvero per la gestione e/o riparazione del server, hardware e software in utilizzo all'Ente per non impedire le telecomunicazioni e l'accesso ai dipendenti comunali per lo svolgimento del lavoro agile; è altresì consentito ai dipendenti del Centro per l'Impiego, nella apposita parte dell'immobile all'uopo destinata;
- c) È inoltre consentito l'accesso ai locali del Palazzo Municipale e alle sedi periferiche ai professionisti (a titolo meramente esemplificativo: ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti, geometri, titolari di imprese ecc.) solo per comprovati motivi di lavoro e previo appuntamento da concordare con i responsabili di settore;
- d) Assicurare l'espletamento delle attività e dei servizi essenziali dell'Ente, come individuati dalla legge, per il tramite dello svolgimento delle attività lavorative da parte dei dipendenti mediante il ricorso al lavoro agile, alle turnazioni presso gli uffici, garantendo il rispetto delle distanze di sicurezza e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ai turni di reperibilità, da regolamentare con successivi provvedimenti;
- e) La sospensione delle attività afferenti alla progettualità dei cantieri di servizi per le quali non è possibile e/o attivabile il lavoro agile, ad eccezione di quelle finalizzate ad assicurare i servizi di supporto necessari all'Ufficio Tecnico Comunale, comunque inquadrabili tra quelle autorizzate dal predetto DPCM, e volte alla cura del decoro urbano e alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle relative pertinenze di proprietà del Comune, da espletarsi nel rispetto delle norme sulle distanze di sicurezza e con l'impiego dei dispositivi di protezione individuale; tutte le suddette attività verranno comunque regolarmente retribuite, salvo eventuale recupero successivo, con i fondi stanziati dalla Regione Siciliana;
- f) Al Comandante della Polizia Municipale di quantificare il numero di ore di lavoro straordinario del personale operativo impiegato già espletato a far data dall'1.03.2020 e da espletare per il periodo di persistenza dell'emergenza e comunque per i prossimi 90 giorni nell'ambito delle attività di controllo del territorio;

2. Scuole di ogni ordine e grado – ludoteche e centri prima infanzia.

- a) La proroga della chiusura di ludoteche e centri prima infanzia dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020.

3. Viabilità, mobilità, circolazione e attività commerciali

- a) La chiusura al transito dei veicoli e il divieto di sosta, nel periodo intercorrente tra il 4 maggio 2020 e il 17 maggio 2020, nel tratto di Corso Umberto compreso fra via Stazione e Piazza Margherita, ad eccezione dei tratti da via Picone a via Volta e da via Petriera a via Cipolla Cavallotti, per i quali il transito rimane consentito in conformità all'ordinanza sindacale n. 10 del 12.03.2020; è consentito, comunque, il transito, lungo il Corso Umberto ai fini delle attività di carico e scarico merci, alle vetture con a bordo persone diversamente abili recanti l'apposito contrassegno, ai veicoli utilizzati a supporto delle attività commerciali ai fini dell'espletamento del servizio di consegna a domicilio previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale;
- b) La sospensione dei mercati settimanali che si svolgono sul territorio del Comune di Leonforte, salvo ulteriori proroghe;
- c) È fatto divieto assoluto a tutti gli operatori commerciali ambulanti e operatori commerciali a posto fisso provenienti da comuni e territori diversi dal Comune di Leonforte e, comunque, non residenti o domiciliati, di svolgere la propria attività all'interno del territorio del Comune di Leonforte;
- d) È disposta la chiusura domenicale di tutti i supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, tabacchi, fino alla data del 3 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe;
- e) È consentito l'accesso al pubblico al Cimitero esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

DISPONE

- Che la presente ordinanza, resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di Leonforte, on line per 60 giorni, entra in vigore al momento della sua pubblicazione ed ha validità fino al 17 maggio 2020, salvo eventuale revoca anche parziale;
- Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Enna, al Commissariato di P.S. di Leonforte, al Comando Stazione dei Carabinieri di Leonforte, al Comando di P.M. del Comune di Leonforte, alla Centrale Operativa del servizio 118 presso il Presidio Ospedaliero "Ferro Branciforti Capra" di Leonforte, al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "Ferro Branciforti Capra" di Leonforte, al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Leonforte, alle ditte Interbus, AST, Cipolla e Scardilla.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al TAR competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971; avverso la parte di cui al punto 3 lett. a) è altresì consentito ricorso innanzi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione

Entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e nei termini previsti dal DPR 1199/1971

Leonforte, li 03.05.2020

Il Sindaco
Avv. Salvatore Barbera
